

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1955

(52^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » (381-B) (D'iniziativa del senatore Ciasca) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f. f. relatore	Pag. 639, 640, 641, 642
MERLIN Angelina	641
ROFFI	640, 641
RUSSO Luigi	641

« Concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato all'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte" in Roma » (1017) (D'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri) (Discussione e approvazione).

PRESIDENTE	643, 647
CERMIGNANI	646
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	647
RUSSO Luigi, relatore	645

« Norme sulla istruzione professionale dei ciechi » (1205) (D'iniziativa del deputato Andreotti) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 647, 649, 650
CERMIGNANI, relatore	647
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	648, 650
MERLIN Angelina	648
ROFFI	648, 650

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Elia, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci Di Valmaggione, Pucci, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » (381-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Ciasca: « Sostituzio-

ne del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Banfi, se non vi sono osservazioni, riferirò brevemente io stesso in merito a questo provvedimento che la Camera dei deputati ha modificato.

ROFFI. Signor Presidente, io mi feci a suo tempo parte diligente per affrettare la discussione di questo disegno di legge alla Camera dei deputati. Ma dico subito che non l'avevo studiato a fondo, come non l'ho studiato a fondo neppure ora. Tuttavia non avevo e non ho motivo di opposizione, anzi desideravo che il disegno di legge passasse; senonchè nel frattempo si è creata una situazione nuova. Vi è stato un ordine del giorno dei bibliotecari romani, di cui ho avuto conoscenza indiretta perchè me ne ha parlato ieri il senatore Donini. Questi bibliotecari chiedono alcune modificazioni per ciò che riguarda le modalità per accedere al concorso di cui tratta il provvedimento. Io però non ho qui in questo momento a disposizione il materiale necessario; inoltre il senatore Banfi, relatore, ed anche il senatore Donini sono assenti. Domando perciò se non sia possibile rimandare solo di una seduta la discussione di questo provvedimento.

Mi dispiace certo di sollevare questa obiezione. Ella sa, signor Presidente, quanto io tenessi a che questo disegno di legge andasse in porto e mi dispiace che sia rimasto tanto tempo presso la Camera dei deputati. Ma essendo, d'altra parte, sorte queste obiezioni da parte dei bibliotecari romani, mi chiedo se non sia il caso di esaminare con maggiore serenità la questione per vedere se non sia possibile, con un ordine del giorno o con una qualche modifica, accogliere questi desideri. Se queste obiezioni dei bibliotecari romani ci apparissero poi come non fondate, allora potremmo approvare il disegno di legge così come è.

Ma non sono ora in grado di proporre delle modifiche non avendo potuto studiare la questione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*, Senatore Roffi, le vorrei far presente che promemoria e altre richieste ce ne sono venute in gran numero da quando questo disegno di legge è all'esame del Parlamento. Ignoro quello che possono aver detto i bibliotecari romani, nè lei sa precisarmelo.

Comunque, due osservazioni potrei farle. La prima è che non so quanto possa essere opportuno che la 6^a Commissione del Senato si debba fermare di fronte ad una voce, non precisa, e neppure fatta conoscere al Presidente del Senato o della Commissione o a qualcuno dei membri della 6^a Commissione qui presenti. L'altra osservazione è che questo progetto di legge si trascina da oltre un anno e mezzo essendo stato presentato la prima volta al Senato fin dal 12 maggio 1954. Durante un anno e mezzo la non complessa e non ardua questione è stata discussa ampiamente al Senato e alla Camera dei deputati.

Andando poi nel merito della questione, desidero ricordare che la Commissione deve volgere la sua attenzione soltanto sugli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Orbene le novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sono più che mai modeste e non possono assolutamente dar luogo a complicate discussioni e a preoccupazioni e perplessità.

Esaminiamo in breve le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. La prima, all'articolo 1, è quella relativa alla data: invece del 1° luglio 1954, (il progetto fu presentato il 12 maggio 1954) è detto 1° gennaio 1956. Questo evidentemente perchè siamo alla vigilia del 1956. Altro emendamento: dopo le parole « personale di gruppo A », sono aggiunte nel testo della Camera le parole « di grado VII ». Questa precisazione è già nel testo presentato dapprima al Senato nell'articolo 2, dove al secondo rigo dello stesso articolo è detto: « un conservatore di grado VII ». Per ragioni tecniche l'altro ramo del Parlamento ha spostato questa specificazione all'articolo 1. Si può concordare senza difficoltà alcuna.

L'articolo 2 è ritoccato nel testo della Camera soltanto per il lato formale. Esso dice: « Il conservatore di cui all'articolo 1 è nominato mediante concorso per titoli e per esami ». E questa è una dizione formalmente più cor-

retta di quella che era nel testo originario del Senato.

Nel corpo dell'articolo 2 sono poi aggiunte le parole: « o del diploma o laurea rilasciati dagli istituti superiori di magistero o dalle facoltà di magistero successivamente al regio decreto 13 marzo 1923, n. 736 ». Questa non è altro che l'elencazione dei vari titoli di studio rilasciati dall'istituto superiore di magistero o dalla facoltà di Magistero. L'istituto superiore di magistero rilasciava solo diplomi; da quando esso è stato mutato in facoltà, viene rilasciando delle lauree. Perciò il nuovo testo, che ha voluto meglio specificare la dizione approvata dal Senato, può essere accolto.

Ancora una osservazione. Nel testo originario dell'articolo 2 si parlava di una anzianità di almeno cinque anni: la Camera ha ridotto l'anzianità ad almeno due anni. Può essere accettata anche questa modificazione.

All'articolo 4, poi, il testo senatoriale diceva: « La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal Presidente dell'Istituto storico italiano, ecc. », la Camera ha inserito l'inciso: « nominata dal Ministro della pubblica istruzione ». Era questa una lacuna; ma era facile capire che una Commissione la quale lavora nell'ambito dell'Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, non poteva essere nominata che dallo stesso Ministro. Il testo della Camera può essere accolto.

La Camera ha ritoccato lievemente la formazione della Commissione giudicatrice del concorso secondo il testo del Senato. La Commissione doveva essere costituita dal direttore della scuola di storia moderna e contemporanea e da un funzionario non inferiore al grado VI. Ora, invece di mettere il direttore della scuola di storia moderna e contemporanea, la Camera, su proposta del Sottosegretario, ha suggerito di designare un professore universitario di ruolo di storia moderna o contemporanea ed un ispettore generale o superiore bibliografico. Il testo della Camera migliora quello del Senato. In base, infatti, al testo del Senato, se la Commissione cioè oltre al Presidente dell'Istituto, avesse avuto anche come membro il direttore della Scuola storica dello stesso Istituto, si

sarebbe potuta avere facilmente una maggioranza precostituita. Quando, invece, a fianco del Presidente dell'Istituto storico italiano che rappresenta gli interessi dell'Istituto, vi sia un professore universitario di ruolo di storia moderna e contemporanea, si elimina sicuramente il timore di quel possibile inconveniente.

L'ultima modificazione che la Camera ha apportato all'articolo 4 è che al posto di un funzionario di grado non inferiore al VI, nominato dal Ministro, sia introdotto un ispettore generale o un superiore bibliografico. L'emendamento può essere pienamente accolto, anche perchè viene incontro al concetto di tenere nel massimo conto e di valorizzare i bibliotecari. In questo io concordo pienamente col senatore Roffi.

Quindi, senatore Roffi, esaminato obiettivamente il testo ritoccato dalla Camera, è forza constatare che non c'è assolutamente ragione di preoccuparsi delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Data la tenuità di quei ritocchi, ritengo che non vi sia necessità alcuna di rinvio.

Propongo pertanto di procedere alla discussione del progetto di legge 381-B, dolente di non poter accogliere la proposta di rinvio del senatore Roffi.

ROFFI. Dopo quanto ella ha detto, signor Presidente, non insisto nella mia richiesta.

RUSSO LUIGI. Signor Presidente, certo avremmo gradito prendere visione delle osservazioni dei bibliotecari romani...

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Non dico che al Presidente della Commissione si debbano comunicare tutti i pro-memoria, ma insomma io ricevo tutti, ascolto tutti, su qualunque disegno di legge, e spero che di questo mi sia dato atto: se questi bibliotecari mi avessero obiettato qualche cosa, io per primo, per dovere di coscienza, avrei studiato le loro osservazioni.

MERLIN ANGELINA. Desidero fare una breve osservazione. È vero che noi legislatori dobbiamo ascoltare la voce di coloro per i quali formuliamo le leggi, ma non dobbiamo perderci d'altro lato nella considerazione di casi perso-

nali. Questo provvedimento è stato discusso già al Senato e alla Camera dei deputati, e solo adesso un gruppo di interessati vengono a chiedere delle modifiche, determinando il pericolo di ulteriori ritardi di un provvedimento che corrisponde a reali bisogni. Io ritengo che non dobbiamo cedere a queste sollecitazioni e che dobbiamo oggi stesso discutere gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati a questo disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1956, è abrogato il decreto luogotenenziale del 12 aprile 1945, n. 356, ed è ripristinato nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il posto di conservatore nel ruolo di personale di gruppo A di grado VII delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche. Qualora alla data del 1º gennaio 1956 non vi siano posti vacanti nel grado suddetto, l'ultimo di esso va considerato in soprannumero e quindi assorbito con la prima vacanza nel grado superiore.

(È approvato).

Art. 2.

Il conservatore di cui all'articolo 1 è nominato mediante concorso per titoli e per esami. Al concorso possono partecipare dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, di qualsiasi categoria, ma che esplicino funzioni proprie di personale di gruppo A, che alla data del relativo bando di concorso siano in possesso della laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche, o del diploma o laurea rilasciati dagli istituti superiori di magistero o dalle facoltà di magistero successivamente al regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, che abbiano prestato servizio per

almeno cinque anni presso l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, o presso la Scuola di storia moderna e contemporanea dipendente dallo stesso Istituto, o presso qualunque altro Istituto di storia moderna e contemporanea nelle Facoltà di lettere o di storia moderna nelle Facoltà di scienze politiche, ed abbiano inoltre prestato servizio per almeno due anni presso una biblioteca pubblica governativa o altra biblioteca che la Commissione esaminatrice giudichi equivalente.

(È approvato).

L'articolo 3 non ha subito modificazioni e non deve pertanto essere da noi nuovamente approvato. Ne do comunque lettura:

Art. 3.

Gli esami consisteranno in una discussione sui titoli scientifici, in una prova di cultura nella quale il candidato dovrà dimostrare di possedere una specifica cultura storica, e in una prova orale di bibliografia e di biblioteconomia e di nozioni di legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La Commissione esaminatrice nominata dal Ministro della pubblica istruzione, sarà presieduta dal Presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e sarà costituita da un professore universitario di ruolo di storia moderna o contemporanea e da un ispettore generale o superiore bibliografico.

(È approvato).

L'articolo 5 del testo del Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportate dalla Camera.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri: « Concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato all'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte" in Roma » (1017).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Cermignani ed altri: « Concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato all'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte" in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola all'onorevole relatore, ritengo opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sulla identità di posizione, di fronte alla Commissione che deve esaminare questo provvedimento legislativo, tra la Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano, su cui ha già deciso la Commissione nella passata seduta, e la Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, di cui al disegno di legge n. 1017.

Per la prima Esposizione l'obbligo del contributo da parte dello Stato è assicurato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito in legge 31 dicembre 1931, n. 1780; per la Quadriennale romana l'obbligo poggia sul regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023, istitutivo dell'Ente autonomo per la Quadriennale.

Il provvedimento per la Triennale, comunicato alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 1955, mirava a provvedere alle spese già sostenute per la decima Triennale svoltasi a Milano dal 28 agosto 1954 al 22 novembre dello stesso anno. Il provvedimento per la Quadriennale si riferisce ugualmente a spese già sostenute nel passato, come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 1017, e cioè in occasione della VI Esposizione quadriennale d'arte tenutasi dal dicembre 1951 al maggio 1952, esposizione memoranda alla quale parteciparono 832 artisti con 1842 opere, oltre a un numero notevole di opere dell'800 italiano.

Si tratta di spese sostenute non solo per allestire quella importante manifestazione d'arte, ma anche, come è ricordato nella relazione, « per riparazioni di gravi danni subiti dal Pa-

lazzo delle Esposizioni in occasione di precedenti manifestazioni e per l'occupazione di truppe e per destinazione di uffici ».

Si trattava dunque, come è evidente, di spese urgenti, che non potevano perciò essere dilazionate. E di questa urgenza e della necessità di queste spese si sono resi conto sia il Comune di Roma, che ha dato un contributo, immediatamente sborsato, di 16 milioni, sia il Ministero della pubblica istruzione, che di concerto con il Tesoro, predispose un apposito disegno di legge per la concessione di un contributo straordinario di 60 milioni per sanare il passivo dell'Ente a seguito della organizzazione della stessa Esposizione nazionale. Temporaneamente questo passivo fu coperto con l'apertura di un credito di 55 milioni effettuata dall'Amministrazione degli aiuti internazionali.

Il disegno di legge, che portava il n. 2584, fu annunciato in Senato il 26 settembre 1952, ma non si fece a tempo a discuterlo, perchè venne sciolto l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Ma i motivi che allora furono riconosciuti validi lo sono presentemente, come indubbiamente dirà il relatore e come del resto è stato già accennato nella passata seduta.

Quanto alla copertura finanziaria per il provvedimento della Triennale, come è noto, poichè ne abbiamo già discusso, si fa riferimento al capitolo 516 del bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 (mi perdonino i colleghi il richiamo continuo a questi dati concreti, ma non è senza significato) per 100 milioni, capitolo 516, che riguarda interessi relativi alle somme dovute al Governo degli Stati Uniti d'America per acquisto da parte del Governo italiano di residuati di guerra americani, e sul quale c'è un fondo di 1 miliardo e 500 milioni; e, per 50 milioni, sul capitolo corrispondente per il 1955-56. Per la Quadriennale si fa riferimento al « fondo di riserva per spese impreviste », di cui al capitolo 531 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56. Nè la dizione « per spese impreviste » nel caso della Quadriennale è una dizione inadatta alle finalità del disegno di legge sulla Quadriennale, in quanto che si tratta veramente di spese per danni di guerra per la massima parte. Nulla osta perciò, anche dal punto di vista formale, poichè si tratta di spese impreviste, cioè di spese per occupazione delle

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)52^a SEDUTA (30 novembre 1955)

truppe tedesche e per danneggiamenti da ciò derivati.

Per la Quadriennale lessi già nella seduta passata il parere della Commissione finanze e tesoro. Lo rileggo ancora una volta. Esso dice esattamente:

« La Commissione finanze e tesoro ha avuto comunicazione che recentemente è stato approvato dal Consiglio dei ministri uno schema di provvedimento legislativo inteso a concedere contributi a favore della "Biennale" di Venezia, della "Triennale" di Milano e della "Quadriennale" di Roma.

« Ritiene che, per la migliore utilizzazione dello stanziamento del capitolo 531 del bilancio del Tesoro 1955-56 (Fondo di riserva per spese impreviste) sia opportuno attendere il citato disegno di legge comprensivo delle altre principali manifestazioni periodiche delle arti figurative, riservandosi di esprimere in tale sede il proprio parere. Pertanto ritiene che, per il momento, sia consigliabile non dar corso al disegno di legge n. 1017 ».

Come i colleghi hanno sentito, qui si tratta di un suggerimento autorevole, amichevole, ma non di un parere ostativo. Non c'è un parere negativo, per quello che si attiene alla competenza della Commissione finanze e tesoro. Dunque, la copertura c'è; come c'era già nel vecchio progetto della passata legislatura che portava il numero 2584. La stessa assicurazione è stata data dal Governo in una risposta ad interrogazione da me presentata al Ministro della pubblica istruzione il 2 aprile 1955. L'interrogazione che porta il n. 1165, domandava al Ministro della pubblica istruzione, di sapere « se ed in quale misura abbia provveduto ad erogare il contributo per la Quadriennale, la cui inaugurazione è imminente e intorno alla quale intensi sono l'interesse e l'attesa da parte di quanti, italiani e stranieri, hanno vivo il culto dell'arte ».

Il Ministro della pubblica istruzione rispondeva così per iscritto: « Questo Ministero ha già predisposto uno schema di provvedimento legislativo inteso a regolare, in via definitiva, la situazione finanziaria degli Enti autonomi preposti alle grandi manifestazioni d'arte, tra cui l'Ente quadriennale. Tale provvedimento,

che si trova ora all'esame del Ministero del tesoro, contempla non soltanto un contributo di 60 milioni di lire, destinato a coprire il disavanzo della scorsa Quadriennale, ma anche la iscrizione in bilancio di un contributo ordinario per le manifestazioni prossime e le successive ».

Oltre alla dichiarazione ufficiale del Ministro della pubblica istruzione, so per via privata — giacchè ufficialmente nulla mi è stato comunicato — che il testo del disegno di legge che regola tutta la materia del contributo statale alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano e alla Quadriennale di Roma, è già pronto, ha ottenuto la firma del Ministro del tesoro e degli altri Ministri e sarà presentato al Senato nei prossimi giorni, appena il Ministro della pubblica istruzione sarà tornato dagli Stati Uniti.

Ritornando alla proposta di legge sulla Quadriennale, c'è la copertura finanziaria. Non esiste parere ostativo da parte della Commissione finanze e tesoro. Il consiglio circa la opportunità del rinvio, riteniamo non sia per noi vincolante, anche perchè noi, pur grati del consiglio, l'abbiamo superato per il fatto che nella precedente seduta a proposito della Triennale, con il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, abbiamo votato il contributo di 150 milioni. Avendo già votato il contributo per la Triennale, abbiamo segnato una linea da cui non possiamo decampare, anche se si tratta per il primo caso di Milano e per il secondo di Roma. Se fosse consentita una chiosa a quella che è stata la deliberazione della nostra Commissione, che vincola tutti e ognuno di noi, si potrebbe, se mai, avanzare qualche dubbio intorno alla opportunità di accordare il contributo statale per non meno di 150 milioni per una mostra industriale e artistica che, appunto perchè a carattere industriale, poteva essere sostenuta da Milano, e dalla sua provincia, che non è naturalmente tra le più povere d'Italia. Ma questo la Commissione non ha inteso di fare, la Commissione ha deciso di dare il contributo di 150 milioni per la Triennale di Milano. Segnata questa linea, dicevo, non si può nel caso della Quadriennale picchiarsi il petto e dire: non ne facciamo nulla. Non si può, a distanza di pochi giorni, decidere in modo difforme. Sarebbe una trop-

po palese contraddizione, per giunta pienamente ingiustificata.

Dopo l'incontro avuto con la Commissione finanze e tesoro, ho posto nuovamente all'ordine del giorno della nostra Commissione il disegno di legge n. 1017 perchè si proceda senz'altro a discuterlo e a votarlo.

Dopo queste premesse, a mio giudizio non inutili, do la parola all'onorevole relatore.

RUSSO LUIGI, relatore. Vedo notevolmente alleggerito, onorevoli senatori, il mio compito perchè la relazione del nostro collega Cermignani, presentatore del disegno di legge, (disegno di legge che io pure ho avuto l'onore di firmare) che, come tutte le relazioni, e credo più delle altre, merita gli immancabili appellativi di pregevole e di lucida, è stata veramente ampia ed esauriente.

Abbiamo ascoltato testè l'esposizione non meno chiara ed ampia del nostro Presidente, ed allora mi pare che ci sia poco da aggiungere.

Quando nel 1948 si decise di organizzare la VI Esposizione quadriennale, praticamente il Governo assunse già d'allora la responsabilità di tenere in vita questa manifestazione.

Se gli onorevoli colleghi hanno avuto la bontà di leggere lo statuto dell'Ente Quadriennale di Roma, avranno visto agli articoli 3 e 4 quali sono le ricchezze e i proventi di questo Ente!

Il patrimonio è costituito da 200 mila lire di rendita italiana al portatore, dalla somma di 213 mila lire e rotti, quale valore accertato dei mobili e degli arredi della Quadriennale, andati distrutti durante l'occupazione militare del Palazzo delle arti. Si prevedono anche pie intenzioni, lasciti e donazioni eventuali o contributi di Enti vari e per esattezza contabile si fa cenno ad eventuali eccedenze di fine esercizio, secondo quanto dispone l'articolo 19 di detto Statuto.

Alle spese di gestione dell'Ente, si dice poi all'articolo 4, si farà fronte con gli interessi attivi sul patrimonio, con il contributo fisso annuale del Governatorato di Roma di 270 mila lire (che è rimasto inalterato), con il contributo eventuale di altri Enti, con i proventi della gestione o di altre iniziative.

Con queste irrisorie possibilità dunque l'Ente quadriennale poteva considerarsi defunto

nel 1948, ma il Governo volle che continuasse a svolgere la sua missione.

E sono veramente contento di questo e credo che si sia agito nella maniera più saggia.

Di necessità ora noi dobbiamo richiedere che il Governo non si rifiuti di saldare questo conto nell'attesa che si proceda al riordino di tutta la materia delle Mostre.

Si riparla di un progetto di legge concernente la Biennale, la Triennale e la Quadriennale. Ma venga presto quest'Araba Fenice! Praticamente codesto disegno di legge viene incontro ai nostri desideri e alle necessità di questi Enti e ci dispenserà dalla fatica di provvedimenti discontinui che sono sempre all'ordine del giorno. Probabilmente ci sarà nel riordinamento di questi Enti qualche cosa su cui la nostra Commissione dovrà porre la sua attenzione; se ci sono situazioni, se ci sono dei privilegi irregolari, noi dobbiamo intervenire per eliminarli. Siamo impegnati fin da ora ad impedire che i denari, che debbono servire all'arte, agli artisti, a migliorare la conoscenza delle cose dell'arte, vadano stornati verso rivoli estranei. Sento il dovere di ringraziare lo onorevole Presidente per il lavoro che ha compiuto e per la decisione che dopo ponderato esame, ha voluto proporre. Siamo tutti d'accordo: il parere della Commissione Finanze e tesoro questa volta non è ostativo. Il disegno di legge che è al nostro esame, ricalca un vecchio progetto governativo ed in fondo documenta la sensibilità del Governo per le massime nostre manifestazioni artistiche. Possiamo pertanto in buona coscienza dare il nostro parere favorevole.

Vorrei dire ancora una cosa: tutte le volte che si parla di Mostre il nostro animo è turbato da riserve e da critiche che vengono suggerite da opere e da atteggiamenti stilistici indiscutibilmente polemici. Non credo che si possa pensare che noi, impegnando i nostri sforzi perchè non vengano a cessare queste grandi rassegne d'arte, abbracciamo tutto, avalliamo tutto, siamo dei fanatici del nuovo ad ogni costo e del brutto. Quali legislatori, inoltre non siamo chiamati ad esprimere giudizi estetici, tanto più che la Costituzione proclama che l'arte è libera, com'è libera la scienza.

Sarebbe superfluo, parlando a persone colte, ricordare che le Mostre hanno spesso creato

gravi reazioni. Si pensi agli impressionisti francesi, e allo scandalo dell'« Olimpia » di Manet! Ed ora vediamo con un senso di ammirazione, di religioso stupore, quell'opera. L'arte di solito è precorritrice! E poi le Mostre non hanno colpa se ci sono delle cattive cose, e non possono e non debbono bandire deliberatamente le nuove correnti artistiche.

Di solito si immagina che le Mostre diano ingresso alle opere meno buone e mettano alla porta opere pregevoli, opere egregie. Se questo si verificasse con deliberato proposito, sarebbe molto grave.

Ho avuto il piacere di partecipare a parecchie giurie ed ho potuto constatare che se non sempre erano convincenti le cose prese in considerazione, non erano assolutamente accettabili le altre, che per mille ragioni bisognava assolutamente scartare. Le Mostre offrono la possibilità all'opinione pubblica, alla critica ed agli artisti stessi di controllare quello che effettivamente si fa nel campo delle arti figurative. Ogni artista rivede le proprie opere esposte con occhi nuovi e l'esame comparativo non è privo di conseguenze, impone ripensamenti e proficue meditazioni.

Prima di concludere vorrei, in questa occasione, esortare tutti ad aver fiducia nell'arte italiana.

Per qualche opera, che potrebbe sembrare avventata e strana, non è lecito dimenticare il molto di buono che le esposizioni raccolgono, (ne danno prova le magnifiche retrospettive di artisti ancor viventi e a suo tempo molto discussi); senza dire che non è difficile ritrovare al fondo di atteggiamenti ed indirizzi suggeriti da tendenze esasperate, salutari fermenti, un rispettabile travaglio, donde è lecito attendersi qualcosa di buono, che meriti d'inserirsi nell'alveo della nostra gloriosa tradizione.

CERMIGNANI. In verità non credo di dover aggiungere molto a quanto ho detto in precedenza a favore di questo disegno di legge, che mira, come giustamente ha detto il nostro relatore e lo stesso Presidente della Commissione, a sanare una situazione creata in dipendenza di difficoltà inerenti al periodo in cui quella certa Mostra fu indetta a Roma.

Il Presidente ha anche ricordato, come io modestamente avevo avuto modo di dire prece-

dentemente, che tra il disegno di legge che si riferisce alla Triennale e quello che si riferisce alla Quadriennale c'era una certa analogia nel senso che la Triennale doveva sanare una situazione che si era creata in dipendenza della precedente Mostra, e la Quadriennale doveva sanare una situazione creata in dipendenza di difficoltà obiettive.

Ora a me non resta da fare altro che ringraziare nella maniera più cordiale e sentita, a nome degli artisti italiani, sia il Presidente della nostra Commissione, sia il nostro collega Russo, relatore di questo disegno di legge, la cui relazione non poteva essere migliore e più appassionata: egli è un artista, e conosce quindi il travaglio dell'arte e il travaglio di quelli che all'arte dedicano la propria esistenza.

Ben vengano le leggi che dovranno regolare nel complesso questa materia, ben vengano: volentieri le discuteremo, e vedremo, se effettivamente il Governo sarà entrato in quell'ordine di idee per cui gli artisti italiani stanno battagliando da diversi anni, che debbano cioè esser rivisti gli statuti, riviste le composizioni dei consigli di amministrazione. (Alcuni di questi consigli sono ancora regolati da leggi fasciste!).

Aspettiamo dunque queste leggi, augurandoci che esse intendano e possano sanare definitivamente non certo le polemiche sull'arte, cioè sull'apprezzamento estetico dell'arte, ma il problema organizzativo delle Mostre stesse. Non bisogna pensare che questo contributo alla Quadriennale sia tale da lasciarci completamente tranquilli, e che non ci si possa noi stessi, che abbiamo proposto questo disegno di legge, occupare del modo in cui queste manifestazioni vengono organizzate. Solo che debbo associarmi totalmente a quello che ha detto il collega Russo: non dobbiamo pensare di poter addentrarci nella discussione di questioni estetiche, perchè questa non è la sede più appropriata. Dobbiamo soltanto fare leggi che consentano lo sviluppo armonico di queste manifestazioni e niente altro. Se ci siano cose belle o meno belle o, se si vuole, addirittura brutte, non spetta a noi dire, trattandosi, come ho detto, di apprezzamenti di natura estetica.

Concludendo, rinnovo il più vivo e cordiale ringraziamento al Presidente della Commissione e al relatore di questo disegno di legge

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

52ª SEDUTA (30 novembre 1955)

e ringrazio anche i componenti della Commissione che, ritengo, all'unanimità voteranno in favore di questo disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente ai membri della Commissione, per quanto riguarda il disegno di legge di carattere generale cui si è fatto cenno, che esso è veramente già concretato e che ne è stata anzi autorizzata la presentazione al Parlamento con decreto, che io ho qui fra le mie carte, del Presidente della Repubblica. Tuttavia il Governo non ha niente in contrario a che la Commissione discuta pure questo disegno di legge del senatore Cermignani, che mi pare sia in perfetta armonia con il provvedimento governativo che regolerà in maniera completa la materia, per la Biennale, per la Triennale e per la Quadriennale, la cui presentazione sarà fatta dal Ministro della pubblica istruzione appena rientrato dal suo viaggio all'estero.

PRESIDENTE. Siamo molto lieti delle dichiarazioni della onorevole rappresentante del Governo. Finalmente il disegno di legge di carattere generale, che noi avevamo auspicato, è prossimo ad essere varato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È concesso, a favore dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte » di Roma, un contributo straordinario di lire 60.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Andreotti: « Norme sulla istruzione professionale dei ciechi » (1205) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Andreotti: « Norme sulla istruzione professionale dei ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Leggo innanzi tutto il parere dato dalla Commissione finanze e tesoro su questo provvedimento: « La Commissione finanze e tesoro non avrebbe particolari obiezioni da formulare circa il lato finanziario del provvedimento, ma in via pregiudiziale osserva che la materia in esso trattata è compresa nella sfera di competenza della legge-delega per i dipendenti dello Stato ».

Come i colleghi hanno sentito, la prima parte di questo parere si riferisce alla competenza specifica della Commissione finanze e tesoro, poichè riguarda la copertura finanziaria del provvedimento — e su questo punto non vi sono difficoltà —; per la seconda parte, nella quale si fa richiamo alla legge-delega, vi è da notare che non è la Commissione finanze e tesoro competente a decidere in materia. Un richiamo del genere sarebbe dovuto pervenire infatti, come già per altri disegni di legge, dal Presidente del Senato.

Aprò pertanto la discussione generale sul disegno di legge.

CERMIGNANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nel 1938 vennero istituite dieci scuole di avviamento a indirizzo industriale isolate presso gli Istituti dei ciechi delegati all'istruzione elementare.

Il regio decreto 16 ottobre 1940, contenente le tabelle organiche delle scuole di avviamento isituite nell'anno precedente, elenca anche i posti di ruolo per le scuole di avviamento dei ciechi.

Il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, riordina l'istruzione professionale per ciechi, con particolare riguardo ai due Istituti di istruzione professionale di Firenze e di Napoli, i quali fin dal 1924 funzionavano come laboratori-scuola e come scuole tecniche.

Per le scuole di avviamento il provvedimento contiene solo alcune disposizioni comuni, riservando ogni determinazione alla prova che ogni scuola di avviamento avrebbe dato in un certo periodo di funzionamento.

Trascorso da allora un venticinquennio di funzionamento e rendendosi pertanto necessario quel riordinamento solo dagli eventi bellici ritardato, urgendo fra l'altro la considerazione dell'attività svolta dal personale in molti casi in servizio di incaricato da 20 anni e più, ritenendosi inoltre opportuno adottare alcune nuove norme sia per le scuole di avviamento, sia per gli istituti e le altre scuole di istruzione tecnica per ciechi, si è ravvisata la opportunità di provvedere con la legge in discussione allo scopo di uscire da una situazione di provvisorietà, come si è detto, protrattasi per circa venticinque anni a causa degli eventi bellici.

Il disegno di legge nella sua applicazione non comporta nuovi oneri per l'Erario e viene al nostro esame dopo l'avvenuta approvazione da parte della VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1955.

Annunciato in quella sede il 23 novembre 1954, proponendone a voi, a distanza di un anno, l'integrale approvazione, sono certo che ancora una volta la nostra Commissione non smentirà la particolare considerazione che essa pone ai problemi riguardanti la istruzione dei ciechi.

ROFFI. Annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo su questo disegno di legge per le ragioni brevemente, ma chiaramente, espresse dall'onorevole relatore. Auspico soltanto, e credo che questo auspicio troverà accogliamento da parte di tutta la Commissione, che la facoltà che si concede al Ministro nell'articolo 10,

che prevede addirittura al secondo comma la soppressione di scuole, venga usata con la massima discrezione e con lo spirito non di diminuire la efficienza di questo settore dell'istruzione pubblica, ma di potenziarlo. Eventuali soppressioni siano fatte solo quando non ci sia più la possibilità concreta di far vivere queste scuole e non con criteri fiscali.

Con questo auspicio, che ritengo sarà accolto dalla Commissione e dal Governo, anche noi voteremo a favore.

MERLIN ANGELINA. È inutile dire che sono favorevole a questo disegno di legge, non perchè il relatore sia stato il mio caro collega e compagno senatore Cermignani — non sono soggetta a queste connivenze, diciamo così — ma per ragioni sostanziali. E vorrei anche, in questa occasione, esprimere un voto che prego l'onorevole Sottosegretario di accogliere: che si provveda cioè convenientemente alle scuole anche per un altro gruppo di infelici, per effetto della natura o per altre cause, i sordomuti.

È noto come l'istruzione per i sordomuti, quella elementare e quella media, cui molti possono adire, ed anche quella professionale, sia una cosa faticosissima da parte degli insegnanti. Mi ricordo di aver visitato nella mia fanciullezza una scuola di sordomuti vicino Padova le cui insegnanti erano le stesse della scuola nella quale io insegnavo: diventavano tutte tubercolotiche. Ora in una riunione che vi è stata con i dirigenti delle scuole dei sordomuti io ho visto un grafico dal quale risulta che le scuole esistenti in Italia sono di molto inferiori a quanto sarebbe necessario in rapporto al numero di sordomuti.

Con questo auspicio dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

JERVOLINO, Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge e accoglie anche molto volentieri il voto espresso dalla senatrice Merlin. Tanto più che al Ministero della pubblica istruzione proprio in questi giorni si sta revisionando tutta la materia che riguarda la educazione dei sordomuti e si sta effettivamente studiando un miglioramento che il Ministero ritiene molto urgente e necessario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ferme restando le tabelle relative ai posti di ruolo delle scuole di avviamento facenti parte degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi di Firenze e di Napoli di cui al decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e successive modificazioni, i posti di ruolo per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale per ciechi, contenuti nella tabella A annessa al regio decreto 16 ottobre 1940 e sue successive modificazioni, vengono soppressi. Viene creato in loro sostituzione il ruolo unico di cui all'annessa tabella A.

(È approvato).

Art. 2.

I posti di ruolo di direttore delle scuole di avviamento per ciechi sono conferiti a persone che abbiano i titoli richiesti e la necessaria idoneità fisica.

L'assegnazione dei posti di direttori di ruolo alle scuole di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione in relazione alle loro effettive necessità.

(È approvato).

Art. 3.

Quando una scuola di avviamento sia istituita presso un Istituto per ciechi, regolarmente eretto in Ente morale, al direttore di ruolo della scuola stessa quando sia munito del titolo prescritto per l'abilitazione all'insegnamento ai ciechi, o risponda al disposto del successivo articolo 6, può essere affidata anche la direzione dell'Istituto stesso, nonché quella di altre scuole e corsi facenti parte di questo ultimo. La nomina è conferita dall'amministrazione dell'Ente.

(È approvato).

Art. 4.

I posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole e nei corsi per ciechi, sono conferiti a coloro che dimostrino particolare competenza tifologica per lo speciale insegnamento e che abbiano la necessaria idoneità fisica. Gli insegnanti tecnico-pratici potranno essere coadiuvati da personale incaricato non vedente — ove sia vedente l'insegnante tecnico-pratico — da scegliere fra i ciechi provenienti dagli istituti tecnici di tirocinio e che siano perciò muniti del prescritto titolo di abilitazione rilasciato da detti istituti.

(È approvato).

Art. 5.

La direzione delle scuole di avviamento per ciechi, nonché le cattedre per l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche e i posti di insegnanti tecnico-pratici verranno assegnati, mediante pubblico concorso per titoli ed esame riservato a coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio e di quello di abilitazione da conseguirsi nei modi contemplati nell'articolo 27 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449, per i posti di insegnante tecnico-pratico, e dell'articolo 28 del decreto stesso, per le direzioni e le cattedre d'insegnamento.

(È approvato).

Art. 6.

La direzione delle scuole di avviamento per ciechi potrà essere conferita anche nei modi indicati dal comma 1° dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti di insegnamento di materie scientifiche e tecniche e di insegnanti tecnico-pratici.

(È approvato).

Art. 7.

Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale e della musica e canto verranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli e per esame riservato esclusivamente ai ciechi

forniti del regolare titolo di studio e di abilitazione, di cui all'articolo 28 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

L'insegnamento della religione, della dattilografia, delle lingue straniere, del disegno, dell'educazione fisica, e l'eventuale aiuto alle esercitazioni pratiche, sarà conferito per incarico dalla direzione.

L'incarico per l'insegnamento della dattilografia, del disegno, dell'educazione fisica, sarà conferito a personale vedente.

(È approvato).

Art. 8.

Il personale di ruolo degli Istituti, delle scuole e dei corsi d'istruzione professionale per ciechi, può essere trasferito, su domanda o per servizio, a posti di ruolo nei corrispondenti Istituti, scuole e corsi di pari grado, purchè sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per ricoprire i posti stessi.

(È approvato).

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale per ciechi.

(È approvato).

Art. 10.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione disporrà apposite ispezioni presso le esistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, eccettuato quelle facenti parte degli Istituti d'istruzione professionale per ciechi.

Le ispezioni dovranno accertare lo stato di efficienza e la effettiva rispondenza delle scuole alle loro finalità in relazione agli scopi istituzionali degli Enti presso i quali esse funzionano. Al fine, inoltre, di un opportuno coordinamento tra gli indirizzi caratteristici dei singoli Enti e specializzazioni delle scuole, il

Ministero potrà disporre la trasformazione, il trasferimento ad altre sedi, la soppressione delle scuole medesime e la loro eventuale annessione o fusione con altri Istituti o scuole per ciechi.

ROFFI. Indubbiamente l'onorevole rappresentante del Governo, nel dare assicurazioni alla senatrice Merlin, ha dimenticato di dare assicurazioni anche circa il voto da me espresso. Io mi auguro che le facoltà concesse al Ministero della pubblica istruzione in questo articolo 10 vengano usate con tutta la discrezione possibile e solo al fine di migliorare ed aumentare l'efficienza di queste scuole.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa assicurazione il Governo la dà con vivissimo impegno. Conoscendo lo stato delle scuole dei ciechi, pensiamo che queste ispezioni possano tutt'al più portare ad abolire delle scuole che per ragioni prettamente tecniche non siano adeguate alle esigenze di scuole di questo tipo. Vi potrebbero essere deficienze tali di locali, di ambienti, da rendere necessario il trasferimento da una sede all'altra di un scuola, ma mai preoccupazioni di carattere finanziario, fiscale potrebbero incidere su questa materia. Si cercherà di conseguire soltanto un miglioramento pedagogico della scuola ed una severa selezione in modo di esser meglio al servizio dei ciechi.

ROFFI. Dichiaro di essere soddisfatto delle assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Proseguiamo allora nell'esame degli articoli:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio

continuativo presso le scuole di avviamento per ciechi da almeno un quinquennio è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella A purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purchè possieda il prescritto titolo di studio.

Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio, od abbia prestato meno di cinque anni di lodevole servizio, con un minimo continuativo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso le scuole suindicate per almeno un quinquennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tifologico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del 1º comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti nei limiti dei posti previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Al personale delle scuole e dei corsi di avviamento professionale per ciechi, che verrà inquadrato a norma del precedente articolo 11, sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati negli Istituti e nelle scuole stesse precedentemente alla nomina in ruolo. Lo stesso riconoscimento è concesso al personale di ruolo degli Istituti di istruzione professionale per ciechi di Napoli e di Firenze già inquadrato a norma del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale delle scuole,

degli istituti e dei corsi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

(È approvato).

Art. 13.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e sue successive modificazioni, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, quelle della legge 22 aprile 1932, n. 490, e successive modificazioni, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale, nonchè quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

(È approvato).

Do lettura della tabella A, allegata al disegno di legge:

TABELLA A.

	Numero dei posti
Direttori senza insegnamento (con obbligo della direzione di altre scuole o corsi ed Istituti per ciechi)	7
Cultura generale	10
Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene	10
Materie tecniche	10
Insegnanti tecnico-pratici	15
Musica e canto	8

NOTE: a) Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo, le materie della cattedra, e i posti di insegnanti tecnico-pratici di cui sopra, potranno essere, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)52^a SEDUTA (30 novembre 1955)

b) Il personale insegnante ha gli stessi obblighi di orario degli insegnanti delle scuole di avviamento per veggenti ed è tenuto al completamento in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449; il personale tecnico-pratico ha gli obblighi di orario previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278 ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.